



IL SUPERAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA DI VIGILANZA

Nel 2012 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sollecitato dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che contestava e condannava il nostro paese per trattamento inumano e degradante delle condizioni detentive, adottò alcune nuove procedure finalizzate a ridurre, mitigare le condizioni detentive in carcere ed il sovraffollamento.

Da un lato, la creazione dell'"Applicativo 15" consentì di monitorare costantemente gli spazi detentivi in tutti gli istituti italiani e nessun detenuto doveva più avere a disposizione meno di 3 mq di spazio all'interno della camera detentiva, dall'altro consentì di modificare l'organizzazione della vita detentiva prevedendo l'apertura delle camere di pernottamento per almeno otto ore al giorno. Apertura non fine a sé stessa, ma che contemplasse l'ampliamento dell'offerta trattamentale, delle attività ricreative e sportive e di lavoro intra ed extra murario. In tutto questo il contributo della comunità esterna doveva essere essenziale per il raggiungimento di questi obiettivi.

Accanto a queste misure furono elaborate disposizioni piuttosto articolate e dettagliate che ridefinivano le modalità dello svolgimento della sorveglianza all'interno delle sezioni e fu introdotto il termine di "sorveglianza dinamica" per indicare una modalità di servizio operativo, interno alle sezioni, che tenendo conto della maggiore mobilità dei detenuti potesse garantire i livelli di vigilanza interna attraverso un controllo da remoto insieme ad un controllo in mobilità degli agenti (pattuglie).

Elaborazioni articolate dei servizi e delle stesse turnazioni sono scaturite da queste disposizioni, così come sono aumentate, anche se non in misura adeguata, le installazioni di video camere controllate dalle postazioni fisse. Nei nuovi istituti penitenziari il sistema di video sorveglianza era parte della progettazione, mentre nei vecchi istituti si è proceduto spesso con sistemi realizzati "in economia". Oggi, i sistemi di video sorveglianza sono presenti in tutte le strutture del territorio nazionale ovviamente con differenze di efficienza ed efficacia che variano da istituto a istituto.

I criteri sopra descritti non sono stati i soli ad essere introdotti per definire la *c.d. sorveglianza dinamica* (ndr. definizione impropria atteso che gli interventi adottati erano e sono da considerare nel sistema organizzativo della sicurezza dinamica). Sono state modificate le destinazioni d'uso di alcuni istituti penitenziari, destinati in via esclusiva



o quasi a luoghi di detenzione con un livello custodiale minimo ed in questi luoghi il modello sperimentale della sorveglianza dinamica, sopra brevemente descritto, è stato sperimentato pienamente insieme ad un ampliamento delle attività trattamentali *in house* ovvero sostenute dalla comunità esterna.

Cosa è mancato nel corso degli anni e cosa oggi solleva proteste e malcontento tra gli operatori penitenziari soprattutto della polizia penitenziaria?

Quando il progetto sorveglianza dinamica è stato messo in campo, il numero delle presenze in carcere si era sensibilmente contratto anche in ragione dell'emanazione di norme deflattive (D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10) che avevano favorito una sensibile diminuzione della popolazione detenuta.

A dicembre 2013 la popolazione detenuta era in numero di 62536, l'anno successivo era scesa già a 53.623 e nel 2015 era arrivata a 52164, per poi risalire progressivamente nel 2016 a 54.653 e nel 2017 a 57.608, fino al numero riferito al 2019 che ufficialmente registrava 60.769 presenze a fine dicembre. Dal 2014 ad oggi sono cambiate molte cose soprattutto in termini di aumento della popolazione detenuta e le difficoltà nella gestione della vita quotidiana dei detenuti hanno fatto sollevare grida di allarme da parte del personale penitenziario. Legittime le preoccupazioni, legittimo il grido di allarme ma è complicato tornare indietro.

Nel 1975 la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo contenuto fortemente innovativo rappresentava nel panorama europeo e anche internazionale un modello di legislazione illuminata ed in linea con gli standard internazionali.

L'Italia già quaranta anni fa aveva adottato, nella costruzione del sistema penitenziario, il modello operativo della *sicurezza dinamica* (e non di sorveglianza).

Nelle Regole penitenziarie europee si riconosce l'importanza di mantenere all'interno delle prigioni l'ordine (*good order*); all'art. 49 si raccomanda che il buon ordine deve essere sempre mantenuto tenendo in considerazione i requisiti della sicurezza (delle persone e degli ambienti) e della disciplina e dell'ordine ed al tempo stesso si deve fornire ai detenuti condizioni di vivibilità all'interno, nel rispetto della dignità umana e offrendo loro un completo programma di attività in coerenza con l'art. 25 delle stesse regole penitenziarie.



Vale anche la pena di ricordare l'art. 10 della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, che tutte le persone private della libertà devono essere trattate con umanità e con rispetto per la dignità propria degli esseri umani.

Con la legge 395 del 1990 il tema della sicurezza dinamica in carcere si completa e si rafforza con l'art. 5, dove tra i compiti affidati all'istituendo Corpo di Polizia Penitenziaria al comma 2 è prevista la partecipazione "anche nell'ambito dei gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti".

La narrazione che viene rappresentata ormai troppo spesso sui giornali, sui siti *web* e sui *social* non rappresenta pienamente la realtà che ogni giorno gli operatori penitenziari (di ogni ruolo e profilo professionale) vivono all'interno degli istituti.

Nella attività quotidiana esiste una concreta e costruttiva integrazione professionale che spesso è molto più ampia di quanto la legge stessa preveda.

La sicurezza dinamica da sempre è parte del nostro sistema organizzativo. Le declinazioni sono da riferire a tutto il sistema dell'esecuzione della pena e vanno dal lavoro dell'equipe di osservazione e trattamento, alla categorizzazione dei detenuti in ragione di un sistema di valutazione del rischio che viene valutato sempre all'atto di un nuovo ingresso in carcere, ai circuiti di sicurezza, al trattamento individualizzato, al patto trattamentale e alla progressione nel percorso di riabilitazione, alle sezioni ex art 32 fino a giungere alle misure disciplinari ed all'applicazione dell' articolo 14 bis O.P.

Da ultimo ricordiamo la recente circolare del 21 dicembre 2019, sul contrasto al terrorismo di matrice religiosa all'interno delle carceri, per sottolineare come la metodologia della valutazione del rischio e della conseguente attività di monitoraggio rappresentano il caso paradigmatico del nostro sistema di declinazione della sicurezza dinamica, in cui la componente della vigilanza integra e qualifica il percorso di osservazione del comportamento del detenuto al quale concorrono tutti gli operatori (multidisciplinarietà). Da sempre il personale di polizia penitenziaria è attento ai comportamenti serbati ai detenuti, da sempre redige rapporti, scrive segnalazioni ed interloquisce con gli altri colleghi (anche con quelli di altri profili professionali) per conoscere meglio i detenuti e per comprenderne i comportamenti al fine di prevenire, impedire azioni che possano mettere a rischio la sicurezza interna ma anche per sostenere, guidare il detenuto entro un percorso conforme alle regole e per segnalare momenti di particolare difficoltà emotiva.

Cosa occorre fare ancora?



Se analizziamo i dati che può fornire la sala situazione del DAP ci renderemo conto che gli eventi critici sono più frequenti nelle case circondariali piuttosto che nelle case di reclusione. I detenuti autori di eventi critici sono generalmente coloro i quali sono in attesa di pena definitiva, sono stranieri provenienti da paesi extracomunitari, molto spesso anche irregolari o con permessi di soggiorno scaduti. Persone nei confronti dei quali NON il carcere ma il sistema sociale non è in grado di offrire un futuro (“non hanno nulla da perdere” si dice spesso in gergo). Gli eventi critici sono più numerosi dove sono poche le attività trattamentali, dove i detenuti trascorrono poco tempo fuori dalla sezione detentiva, dove le attività si riducono al gioco delle carte e alle partite con il “calcio balilla”. Ci riferiamo ad istituti che in ragione della loro collocazione territoriale non formano oggetto d’interesse da parte delle istituzioni locali che preferiscono non occuparsi del carcere, non volendo ricordare che nel capitolo di bilancio, di loro competenza, relativo alle attività sociali, il tema dell’inclusione di gruppi svantaggiati riguarda anche i detenuti. Luoghi dove le istituzioni locali non fanno riferimento a cooperative e ad associazioni del terzo settore e dove quindi la vita detentiva è affidata all’impegno solo ed esclusivo degli operatori penitenziari e qualche volta di qualche volontario spesso religioso che si occupa di alcune attività per carità cristiana.

Il tema poi del disagio mentale, non così grave da essere riconosciuto come patologia psichiatrica da presa in carico a cura della Asl competente, apre scenari di rischio che sono quelli che maggiormente, ed a ragione, preoccupano il personale penitenziario. In questi casi, le azioni di contenimento trattamentale sono fondamentali ed andrebbero assunte insieme agli psicologi delle AA.SS.LL. competenti e dal gruppo di Osservazione e trattamento ed individuate soluzioni anche esterne e diverse dalla detenzione.

Quanto sopra rappresenta una sintesi che certamente non esaudisce o vuole semplificare la complessità dei temi a fondamento della richiesta che il Capo Dipartimento rivolge a tutte le OO.SS. per ripensare al modello di gestione dei detenuti in carcere.

Ma le soluzioni non possono essere solo ed esclusivamente trovate all’interno del carcere. Il servizio che l’amministrazione penitenziaria svolge è nell’interesse di tutta la collettività e la comunità esterna deve essere coinvolta non su base volontaria (c.d. spontaneismo).



Pertanto, occorre allargare lo sguardo. Il modello organizzativo che negli anni la nostra Amministrazione ha consolidato funziona ed è ovviamente perfezionabile, migliorabile ma il carcere non risolve il disagio sociale.

Le soluzioni vanno cercate insieme agli altri organi dello Stato e per fare questo occorre una forte e determinata volontà politica per ottenere:

- ampliamento delle opportunità trattamentali e formative con il sostegno degli EELL, realtà istituzionali che hanno di recente mostrato riluttanza ad impegnarsi sul carcere nonostante il generoso contributo della Cassa delle Ammende. Le disposizioni dovrebbero essere varate nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e dovrebbero avere valore di norma dispositiva per gli EELL;
- opportunità di concedere ai detenuti stranieri la possibilità di sei mesi di permesso di soggiorno una volta usciti dal carcere come risposta premiale al loro buon comportamento in carcere;
- rinforzo del sistema sanitario penitenziario con la previsione di una maggiore presenza di infermieri, medici e psicologi che garantisca sostegno e non solo contenimento farmacologico per i detenuti che manifestano disagio mentale;
- la sigla di accordi con gli ordini degli psicologi e con le Regioni per garantire una presenza sul territorio regionale di professionisti (non delle professionalità ex art 80) in grado di poter intervenire su segnalazione degli istituti nelle situazioni difficili, dove c'è il rischio di azioni violente auto o etero dirette che debbano essere contenute e risolte (cd *Mobile units*);
- da ultimo e non per ultimo la collaborazione del territorio - gli UIEPE di riferimento e la magistratura di sorveglianza - per ampliare le opportunità di affidamento in prova al servizio sociale. Da parte del Dipartimento l'impegno deve essere quello di sollecitare anche la elaborazione di linee guida dispositive anche in questo caso da concordare sempre in sede di Conferenza Stato Regioni.

Non pensiamo di proporre scelte di sistema innovative. Questi temi da sempre accompagnano il percorso di elaborazione del sistema dell'esecuzione penale e da sempre formano oggetto di dibattito fuori e dentro il carcere nelle sedi istituzionali, politiche e del terzo settore. La pena detentiva resta la soluzione estrema e non l'unica possibile per chi ha commesso un reato.

Pensare che si recuperi la sicurezza negli istituti penitenziari chiudendo 22 ore in camera detentiva i detenuti è anacronistico e contrario alle leggi nazionali ed internazionali e può solo produrre un aumento esponenziale dell'aggressività'.



Invocare tali soluzioni significa non considerare l'alto valore professionale posseduto dal personale del Corpo e di tutti gli operatori penitenziari. Sicuramente, occorre sostenere il personale, tutelare il loro lavoro e programmare iniziative formative per rinforzare il sé professionale e la motivazione.

Purtroppo, la *cd sorveglianza dinamica (ndr da ora in avanti **vigilanza dinamica**)* che doveva rinforzare i contenuti della sicurezza dinamica sopra ricordati, e' stata enunciata ma mai concretamente attuata, se non in pochissime realtà, ed ha prodotto confusione e fraintendimenti. Di seguito proponiamo alcune riflessioni e suggerimenti operativi per rinforzare e qualificare il lavoro del personale del Corpo, per ridurre le inutili esposizioni a rischio di aggressioni e per declinare con maggiore coerenza le modalità operative del sistema della vigilanza dinamica all'interno dell'ampio sistema di sicurezza dinamica disciplinato dal nostro Ordinamento.

Valorizzazione dei circuiti detentivi secondo la logica della progressione premiale e superamento ed evoluzione della "vigilanza dinamica".

In generale l'attuale organizzazione degli istituti penitenziari prevede la suddivisione in circuiti detentivi in funzione di tipologie di reati commessi e dell'appartenenza a sodalizi criminali strutturati (es. reati associativi, reati c.d. sex offenders) e ad essi si adatta una diversa riposta in termini di vigilanza, di offerta trattamentale, di accesso alle misure alternative alla detenzione.

L'alta specificità di alcuni circuiti e finalità detentive correlate (circuito ex art.41 bis, circuito collaboratori di giustizia) hanno determinato la restrizione dei detenuti assegnati in strutture penitenziarie dedicate. Altri circuiti hanno avuto un destino diverso (es. Alta sicurezza, Protetti) ossia la costituzione di sezioni o reparti inclusi all'interno degli istituti in presenza di altri circuiti detentivi, condividendo le strutture penitenziarie con il circuito di gran lunga numericamente prevalente rispetto all'intera popolazione detenuta, quello ordinario. Inoltre, a causa del perenne sovraffollamento, gli istituti, in molti casi, hanno perso nel tempo la loro connotazione istitutiva, le Case Circondariali e le Case di Reclusione si sono trasformate in contenitori per un gran numero di detenuti con posizione giuridica non di pertinenza.

Allo stato attuale la maggior parte degli istituti penitenziari è divenuta un raccoglitore di promiscuità, per accogliere diversi circuiti penitenziari, e un numero di detenuti abbondantemente in eccesso rispetto alle capienze regolamentari la cui componente straniera è una percentuale molto alta (in alcune sedi supera il 50%). Dalla promiscuità e dal sovraffollamento derivano pesanti conseguenze negative per i profili di garanzia



della sicurezza, di organizzazione e destinazione di spazi e ambienti e delle offerte trattamentali. Il quadro è completato dai deficitari organici degli operatori penitenziari, Polizia Penitenziaria ed Educatori in primis, e dalle esigue ed insufficienti risorse economiche messe a disposizione del comparto penitenziario.

Per ridare vigore ed effettività ai circuiti penitenziari, nella convinzione della validità della suddivisione categoriale, occorre percorrere una doppia direttrice.

Da un lato **specializzare** gli istituti affinché cessino la pragmatica ed inefficiente funzione di assegnazione eterogenea per divenire luoghi di specifica funzionalizzazione per un determinato circuito. Ad essa deve necessariamente accompagnarsi la logica della progressione premiale, che può svilupparsi anche all'interno del medesimo istituto. La detenzione intesa come percorso progressivo vede al primo *step* l'obiettivo per il detenuto del rispetto delle ordinarie regole di convivenza, l'assenza di gravi condotte contrarie all'ordine e alla sicurezza, la partecipazione ad un programma trattamentale con risultati positivi. A ciò, si potrebbe accompagnare un'organizzazione della vita quotidiana intramurale con previsione di apertura minima dalla camera detentiva e in questa fase la vigilanza dell'operatore di Polizia Penitenziaria deve essere attenta e costante. Nello *step* successivo il detenuto ha guadagnato la fiducia dell'amministrazione, e il suo programma prosegue e si evolve avendo a disposizione più tempo da trascorrere fuori la camera detentiva, in sezioni con detenuti del medesimo percorso, quindi selezionati in funzione dei progressi ottenuti vincolati dalla accettazione di un nuovo patto trattamentale. La vigilanza verrà proporzionata alla tipologia di detenuti con cui l'operatore si confronta e pertanto si potrà definire di tipo "attenuato".

In caso di violazione del patto trattamentale, o in presenza di condotte contrarie all'ordine e alla sicurezza o peggio, in ipotesi di fatti di reato commessi durante la detenzione, il detenuto torna al primo livello o nelle sezioni ex art.32.

La vigilanza "attenuata" sostituisce la "vigilanza dinamica" che, per come finora applicata, riferendosi ad una platea eterogenea di destinatari, senza il fondamentale supporto di sufficienti attività trattamentali capaci di trasformare il tempo a disposizione in tempo utile, può ritenersi fallimentare rispetto agli obiettivi prefissati.

Alle sezioni ex art.32 e alle sezioni e istituti del primo livello, occorre adattare la struttura penitenziaria in termini di sicurezza, implementando la capacità di prevenzione e di contrasto agli eventi critici. A partire dall'esterno, il muro di cinta



deve prevedere l'installazione dei sistemi di anti-scavalciamento e anti-intrusione, di impianto di video sorveglianza, oltre a garantire che le postazioni di sentinella siano protette.

L'istituto dovrebbe essere dotato di impianto di allarme centralizzato, ciò permetterebbe all'operatore di poter dare l'allarme al verificarsi di una criticità.

I cancelli di sbarramento devono essere in grado di arginare le azioni tumultuose, pertanto devono essere robusti e dotati di mandata manuale. L'elettrificazione è utile per determinati sbarramenti, magari secondari e, soprattutto, per la gestione della evacuazione dalle camere in caso di grave evento calamitoso quale il terremoto. Ma deve trovare compensazione con la sicurezza della struttura e del personale di Polizia Penitenziaria.

Il personale di Polizia Penitenziaria deve essere dotato di strumenti in grado di metterlo in condizioni di potersi difendere dalle aggressioni fisiche, purtroppo fenomeno in costante aumento negli ultimi anni. Deve e può essere valutato l'inserimento tra le dotazioni di armamento di reparto anche il *taser* elettrico.

Durante le fasce orarie di apertura dei detenuti con libertà di movimento nell'area costituita dalla sezione detentiva : camere di pernottamento, corridoio e altri eventuali spazi, la presenza del Poliziotto Penitenziario e' bene che venga assicurata da una postazione di vigilanza di prossimità ma da remoto e non all'interno della stessa sezione, evitando inutili esposizioni a rischio. E' auspicabile prevedere postazioni dalle quali si possano osservare i detenuti senza avere il contatto diretto: un posto di servizio dotato di visualizzazione delle telecamere necessarie al completo monitoraggio degli spazi e sistema di allarme. I giri di controllo negli spazi detentivi verrebbero assicurati da più unità di personale.

Gli istituti o le sezioni di secondo livello, per rimanere nella classificazione qui proposta, in considerazione della loro finalità più a vocazione trattamentale, dovrebbero corrispondere a minori necessità in termini di sicurezza tecnologica consentendo quindi di investire risorse economiche maggiori negli istituti che abbiamo definito di primo livello.

L'oggetto della rivisitazione in questione verte inevitabilmente sulla diversificazione, su più livelli, del tempo di apertura dei detenuti al di fuori della camera di pernottamento, poiché la possibilità di un maggior tempo da trascorrere in attività comuni in spazi collettivi, dona significato alle sezioni con minor apertura. Il detenuto necessita di essere spronato a vivere la propria detenzione in modo virtuoso,



l'offerta di un maggior tempo da vivere all'esterno della camera detentiva è un'opportunità che se sfruttata, consente la conquista di una vita detentiva migliore, al contrario non cogliere l'opportunità, assumere condotte contrarie all'ordine e alla sicurezza o tradire la fiducia concessa, significa scegliere un percorso privato dalle opportunità di progredire verso condizioni migliori, sia a livello di organizzazione e offerta degli elementi trattamentali, sia essere assoggettati a modalità di vigilanza più stringenti.

La logica della progressione premiale, riassumendo dovrebbe prevedere:

- definizione e attivazione della sezione ex art 32;
- sezioni con apertura oraria minima e vigilanza costante;
- sezioni aperte con maggior numero di ore di apertura e con vigilanza "attenuata";
- principio di retroazione dal secondo al primo livello;
- accesso agli spazi esterni (es. area verde colloqui) per i detenuti inseriti nelle sezioni a vigilanza attenuata.

La sezione ex art.32 potrebbe essere così organizzata:

- 4 ore di fruizione aria all'aperto (passeggio);
- 4 ore all'interno della sezione secondo la modalità di fruizione alternativa della sala socialità o nelle camere di pernottamento fino a n.4 detenuti con cancello della camera chiuso.

Vigerebbe il divieto di sostare nel corridoio della sezione, utilizzabile solo per il transito autorizzato.

L'assegnazione dei detenuti alle sezioni detentive di secondo livello con vigilanza in modalità "attenuata" potrebbe avvenire attraverso una procedura selettiva il cui fondamento è la buona riuscita nel precedente *step* di primo livello; formulazione, accettazione e rispetto di un patto trattamentale ne sono i segni caratterizzanti e necessari. La vigilanza attenuata consiste nella presenza in sezione del poliziotto in coincidenza con gli orari di apertura nei momenti fondamentali della giornata: apertura e chiusura camere detentive, operazioni di conta, uscita e accesso in sezione negli orari di movimentazione comune.

Il potenziamento dell'offerta delle attività lavorative diviene punto fondamentale sia nella percorrenza della presente proposta sia per una propositiva riorganizzazione della così detta sorveglianza dinamica. L'elemento del lavoro ha importanza vitale nel contesto penitenziario, esso dà dignità alla condizione restrittiva e diviene strumento



di opposizione all'assoggettamento intramurale alle influenze dei detenuti che all'interno delle sezioni operano proselitismo rivolto alla perpetrazione criminale. Il lavoro ha bisogno di essere incrementato anche con nuove modalità di offerta presentandosi come strumento di nuove opportunità. Il lavoro, nella prospettiva della logica della progressione premiale, nello *step* iniziale potrà essere implementato nella sua versione volontaria, favorendo la formulazione del giudizio positivo per l'accesso al livello successivo.

In tema di **Circuiti Detentivi** la legislazione prevede che i singoli istituti devono avere caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individualizzato e di gruppo degli stessi. In tal senso l'art. 59 dell'Ordinamento Penitenziario classifica gli istituti per adulti in base alla denominazione della misura restrittiva della libertà personale che in essi deve essere eseguita. Il significato di queste classificazioni può, però, essere vanificato dalla prassi, dal momento che l'art. 61, comma 3 dell'O.P. prevede che, per esigenze particolari, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento (art. 110 reg. esec.), che nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni. Nel territorio di ciascuna regione e nell'ambito delle categorie degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, è, poi, realizzata una differenziazione degli istituti stessi rispondente ai criteri indicati dall'art. 14 O.P.. Il secondo comma dell'articolo 14 O.P. prevede, in particolare, che l'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti ed il raggruppamento nelle singole sezioni di ciascun istituto siano disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune ed all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. La differenziazione, quindi, non riguarda solo gli istituti ma anche sezioni autonome d'istituti purché queste ultime siano state formalmente costituite.

Naturalmente la differenziazione non implica diversità di condizioni di vita ma è sostanzialmente collegata agli aspetti del trattamento rieducativo e non a quello del trattamento penitenziario in generale. L'orientamento adottato dal legislatore in tema di trattamento è centrato, infatti, sull'individualizzazione e ordinariamente attuato con metodologie di gruppo (art. 13 O.P.). In tal senso, di grande importanza risulta anche essere la previsione contenuta nell'art. 14, comma 1, O.P. secondo la quale il numero dei



detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. Questa previsione costituisce senza dubbio la condizione operativa essenziale per l'impostazione di un trattamento centrato sulle metodologie di gruppo.

Premesso quanto previsto dalla normativa, l'esperienza sul campo ci ha mostrato che quando per prassi detenuti condannati alla pena dell'arresto e della reclusione convivono nello stesso istituto e quando vi è coesistenza di diversi circuiti nella stessa Casa di Reclusione molto spesso si verificano problematiche riguardanti la messa in pratica di un corretto trattamento rieducativo.

I ristretti risentono della presenza degli altri detenuti appartenenti ad altri circuiti o ancora non condannati definitivamente e questo ne influenza il comportamento, non sempre positivamente. In aggiunta questa coesistenza disperde le risorse necessarie per favorire il percorso rieducativo individuale per ogni ristretto appartenente ad un circuito specifico.

Per questo, siamo convinti che per ottimizzare il lavoro del Poliziotto penitenziario e delle altre figure presenti all'interno degli istituti penitenziari e quindi rendere maggiormente proficuo il percorso rieducativo del ristretto sia importante che circondariali e reclusione non coesistano nella stessa struttura e che ogni penitenziario si specializzi nel percorso rieducativo di ristretti appartenenti ad un singolo circuito.

Occorre mantenere attivo il programma dell'edilizia penitenziaria progettando e costruendo nuovi istituti per dismettere quelli vetusti e non più rispondenti ai criteri di sicurezza e salubrità degli ambienti, così come deve essere data continuità ai programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti esistenti.

Sarà necessario rivedere il termine "automazione" e implementare la tecnologia all'interno degli istituti penitenziari, non solo per garantire una migliore vigilanza, ma anche per diminuire il carico di lavoro durante il servizio dei Poliziotti penitenziari.

Anche gli spazi all'interno potranno essere rivalutati, per esempio si potrebbe pensare di realizzare piccole cucine a norma all'interno delle sezioni, piuttosto che continuare a consentire di cucinare all'interno delle camere detentive con gli evidenti rischi per l'igiene e la sicurezza.

Pianificare l'introduzione di strumenti tecnologici: negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a uno stravolgimento senza precedenti del mondo come lo conoscevamo. Tra i fattori più evidenti che contraddistinguono questo cambiamento troviamo l'innovazione



tecnologica e la globalizzazione. Vediamo la Pubblica Amministrazione che scrive un piano strategico dell'innovazione come una grande azienda, pensando ai cittadini e al rapporto con loro in termini di identità digitale e di servizi progettati intorno ad essa nei diversi ecosistemi: la Sanità, l'Ambiente, la Scuola. Perché non pensarla anche all'interno degli istituti penitenziari? Perché non utilizzare la tecnologia per migliorare il servizio del Poliziotto in sezione?

Per esempio, le camere di pernottamento dei detenuti potrebbero essere provviste di *tablet*, ad ogni ristretto potrebbe corrispondere un account attraverso il quale poter prenotare la spesa e pagarla direttamente dal suo conto corrente, o avere la possibilità di compilare le così dette "domandine" sul *tablet* e inviarle all'Ufficio preposto.

In questo modo l'innovazione può contribuire a riscrivere le regole della detenzione e soprattutto ha rimodellare il ruolo e i compiti degli agenti in servizio.